

I CONTRATTI PENDENTI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

DOTT.SSA FRANCESCA DAL PORTO

DOTTORE COMMERCIALISTA – ODCEC PISA

21.11.2022

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL D.LGS. N. 14/2019

- Entrata in vigore a tappe – articolo 389 CCII:
- - il secondo comma dell'articolo 389 CCII aveva previsto l'entrata in vigore di una serie di articoli (27 co. 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 386, 386, 387 e 388) il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dello stesso decreto (16 marzo 2019);
- - il primo comma aveva rinviato l'entrata in vigore del restante decreto, decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. Tale data è più volte slittata: al 01.09.2020, quindi al 16.05.2022 (e per le procedure di allerta al 31.12.2023);
- - l'articolo 37 del PNRR del 13.04.2022 ha definitivamente previsto l'entrata in vigore del CCII, per la parte non entrata in vigore il 16.03.2019, al 15.07.2022, nel testo come da ultimo modificato con il d.lgs. n. 83/2022.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 390 CCII

I ricorsi per dichiarazione di fallimento, le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del CCII (15.07.2022) sono definiti secondo le disposizioni della L.F. nonché della Legge n. 3/2012

Le procedure di fallimento e le altre procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCII sono definite secondo le disposizioni della L.F. nonché della Legge n. 3/2012.

TITOLO V, CAPO I, SEZIONE V

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

(artt. 172 – 192 CCII)

RAPPORTO PENDENTE

Articolo 172 CCII

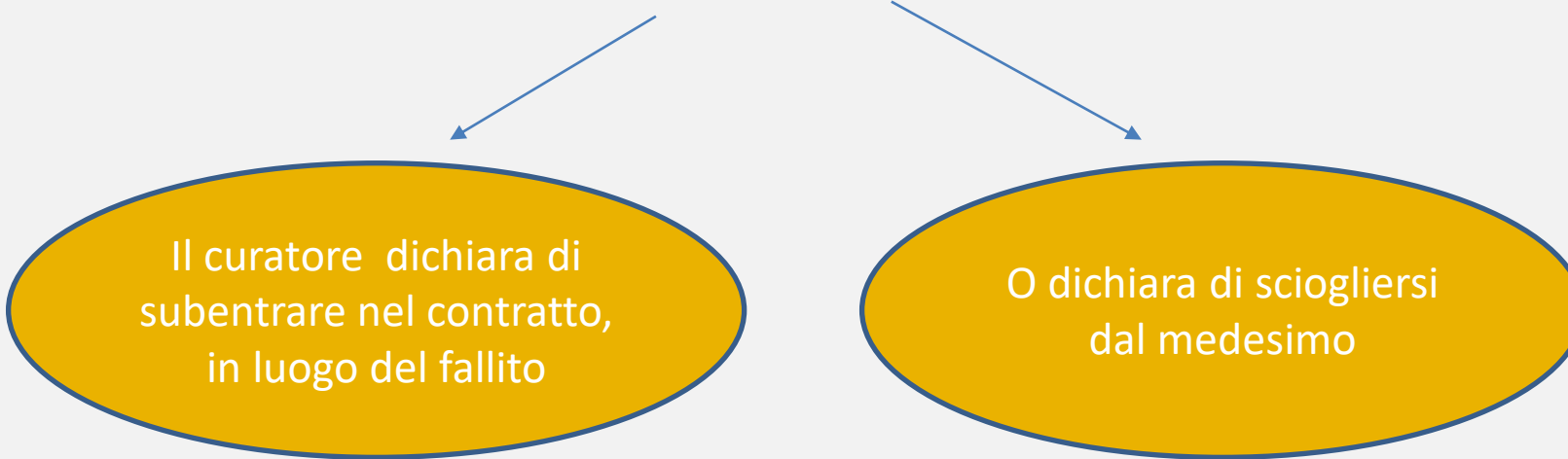
DEFINIZIONE

Un contratto si definisce **pendente** quando è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

A non essere integralmente eseguite devono essere le “prestazioni principali” del contratto e non anche le cosiddette prestazioni accessorie, comunque previste dal contratto stesso.

REGOLA GENERALE

- L'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando, ottenuta l'autorizzazione del comitato dei creditori:



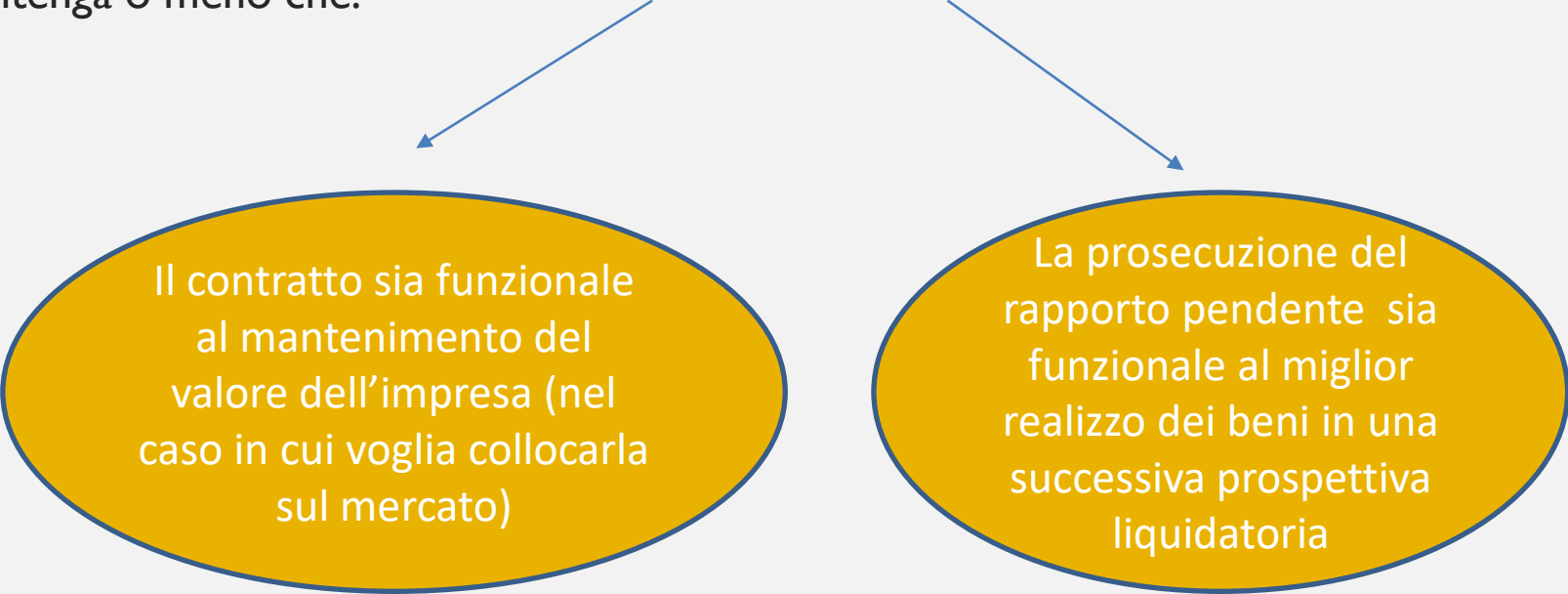
```
graph TD; A["• L'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando, ottenuta l'autorizzazione del comitato dei creditori:"] --> B["Il curatore dichiara di subentrare nel contratto, in luogo del fallito"]; A --> C["O dichiara di sciogliersi dal medesimo"];
```

Il curatore dichiara di subentrare nel contratto, in luogo del fallito

O dichiara di sciogliersi dal medesimo

ELEMENTI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE DEL CURATORE

La scelta tra subentro o scioglimento è connessa alla circostanza che il curatore ritenga o meno che:



Il contratto sia funzionale al mantenimento del valore dell'impresa (nel caso in cui voglia collocarla sul mercato)

La prosecuzione del rapporto pendente sia funzionale al miglior realizzo dei beni in una successiva prospettiva liquidatoria

LIMITAZIONE DEI POTERI DEL CONTRAENTE IN BONIS

La convenienza economica dell'adempimento
del contratto è rimessa alla valutazione del
curatore

- Solo in un caso il contraente in bonis può decidere le sorti del contratto: quando l'inadempimento abbia avuto luogo prima della dichiarazione della liquidazione giudiziale.
- In questo caso, se il contraente ha promosso l'azione di risoluzione del contratto prima dell'apertura della liquidazione, questa spiega i suoi effetti nei confronti del curatore.

TEMPISTICHE

- L'articolo 172 CCII non fornisce un termine entro il quale il curatore deve operare la scelta.
- Però il comma II dello stesso articolo stabilisce che il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal G.D. un termine non superiore a 60 gg., decorso il quale il contratto si intende sciolto.

IN CASO DI PROSECUZIONE

Sono prededucibili solo i crediti maturati nel corso della procedura (III co. art. 172 CCII).

Quelli antecedenti soggiacciono alle regole del concorso.

- L'effetto principale del subentro è quello di porre il credito del contraente in bonis al di fuori del concorso e di trasformarlo da concorsuale a prededucibile, con la precisazione che assumono tale rango i soli crediti sorti nel corso della procedura.
- La caratteristica della prededucibilità, attribuita dalla legge, conferisce a determinati creditori il diritto di essere soddisfatti con precedenza rispetto agli altri partecipanti al concorso.
- Il CCIII contiene un'elencazione di crediti prededucibili (articolo 6 CCII)

IN CASO DI SCIoglimento

Il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno (IV co. art. 172 CCII), trattandosi di esercizio da parte del curatore di una facoltà riconosciuta dalla legge.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 72 l.f.

Rivisto con il d.lgs. n. 5/2006, oltre a enunciare il principio generale, sono stati disciplinati ex novo anche i rapporti giuridici prima non codificati

- La regola generale è analoga a quella dell'articolo 172 CCII
- Anche nell'articolo 72 l.f. c'è la possibilità di mettere in mora il curatore.
- Nell'articolo 72 l.f. manca una disposizione ad hoc circa il trattamento prededucibile dei crediti maturati in costanza di procedura, nel caso di prosecuzione del contratto.
- Il sesto comma dell'art. 172, confermando la disciplina previgente (art. 72, comma 6 l.f.), prevede che sono inefficaci le clausole negoziali che espressamente prevedono la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui venga aperta la liquidazione giudiziale di uno dei contraenti.

CONTRATTI PRELIMINARI

DI VENDITA IMMOBILIARE

Articolo 173 CCII

DEFINIZIONE

Il contratto preliminare di vendita immobiliare può considerarsi ineseguito quando prima della sentenza che apre la liquidazione giudiziale non sia stato concluso il contatto definitivo.

**DOMANDA DI ESECUZIONE
IN FORMA SPECIFICA
(2932 COD. CIV.) – ART. 173 CO. I**

Per ottenere una sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso

- Quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, domanda di esecuzione in forma specifica;
- il curatore può sciogliersi dal preliminare di vendita immobiliare,
- ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente, se la domanda è successivamente accolta.

RATIO

La disposizione (non presente nella L.F.) interviene per portare chiarezza su una questione largamente dibattuta in giurisprudenza, anche successivamente alla pronuncia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.18131/2015. La soluzione adottata coniuga il rispetto dei principi in materia di trascrizione delle domande giudiziali e del relativo effetto prenotativo, con la salvaguardia delle ragioni della massa, nel caso in cui la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non sia accolta.

**CONTRATTO PRELIMINARE DI
VENDITA IMMOBILIARE –
ART. 173 II CO.
(TRASCritto EX ART. 2645 BIS COD. CIV.)**

In caso di scioglimento del contratto
preliminare di vendita immobiliare trascritto
ex art. 2645 *bis* cod. civ., il promissario
acquirente:

- ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno,
- gode del privilegio di cui all'articolo 2775 bis cod. civ. (privilegio speciale immobiliare)
- Il privilegio è condizionato al fatto che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.

IL PRIVILEGIO ATTRIBUITO EX
ART. 2775 BIS COD. CIV.

In caso di scioglimento del contratto
preliminare di vendita immobiliare trascritto
ex art. 2645 *bis* cod. civ.,

- siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod.civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca,
- quindi il privilegio non sarà opponibile ai creditori ipotecari per finanziamenti relativi allo stesso immobile.

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE
TRASCritto
CASO PARTICOLARE (ART. 173 COMMA III)

NON SI SCIOGLIE

- Se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado

NON SI SCIOGLIE

- Se ha ad oggetto un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente

RATIO

Tutelare il contraente che persegue il soddisfacimento del primario bisogno abitativo o l'esercizio di attività produttiva, ritenuta di prevalente interesse.

Sempre a condizione che gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi nei termini previsti di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis.

CONDIZIONI NECESSARIE PER LA FATTISPECIE 173 III CO.

EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE

- Non devono essere cessati anteriormente alla data di apertura della liquidazione giudiziale

RICHIESTA DI ESECUZIONE

- Il promissario acquirente ne deve chiedere l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE

In caso di subentro del curatore
(art. 173 Co. IV):

- L'immobile è trasferito e consegnato al compratore nello stato in cui si trova;
- gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato;
- il G.D., eseguita la vendita e riscosso il prezzo, ordina la cancellazione di ogni vincolo (iscrizioni di diritti di prelazione, trascrizione pignoramenti, ecc.).

RATIO

Allo scopo di tutelare l'interesse del promissario acquirente ad acquistare un bene libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, il giudice delegato, venduto l'immobile e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione.

Allo scopo di **bilanciare l'esigenza di tutela del promissario acquirente con la salvaguardia dell'interesse dei creditori** che potrebbero perdere le garanzie del credito, senza ottenere l'adempimento (si pensi al caso in cui il promissario acquirente abbia pagato la maggior parte del prezzo prima dell'apertura della procedura e il curatore non abbia rinvenuto, nel patrimonio del debitore, risorse sufficienti al pagamento del creditore ipotecario), è previsto che gli acconti che il promissario acquirente dimostri di aver pagato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale siano opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo, sì da garantire comunque, ai creditori, l'acquisizione alla massa di almeno la residua metà del prezzo.

CONTRATTO RELATIVO A IMMOBILI DA COSTRUIRE

Art. 174 CCII

(che riprende fedelmente l'art. 72 bis l.f.)

- Tali contratti si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore.
- In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 72 l.f. – III, VII e VIII co.

Contratti preliminari di vendita immobiliare

- VII co. scioglimento del preliminare di vendita immobiliare trascritto: l'acquirente fa valere il proprio credito nel passivo, no risarcimento del danno, si privilegio ex art. 2775 bis a condizione che gli effetti della trascrizione non siano cessati prima della dichiarazione di fallimento.

- VIII co. deroga alla regola generale nel caso di preliminare trascritto avente ad oggetto un **immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente**. Non è previsto che il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.

CONTRATTI DI CARATTERE PERSONALE

Articolo 175 CCII

DEFINIZIONE

Il contratto è di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

REGOLA GENERALE

- I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti
- Il curatore tuttavia, con l'autorizzazione del comitato e il consenso dell'altro contraente, può manifestare la volontà di subentrarvi, assumendo tutti i relativi obblighi.

CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Articolo 177 CCII

DEFINIZIONE

Il contratto di locazione finanziaria deve intendersi pendente quando non sia ancora arrivato al termine, con la possibilità per l'utilizzatore di esercitare il diritto di riscatto del bene o di rinunciarvi.

UTILIZZATORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(art. 177 Co. I e II):

Se il curatore decide di sciogliersi dal contratto:

- il concedente ha diritto alla restituzione del bene.
- Il concedente è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza positiva tra la maggior somma ricavata dalla vendita (o da altra collocazione del bene a valori di mercato) rispetto al **credito residuo in linea capitale**.
- Nel caso in cui la differenza tra somma ricavata dalla vendita e credito residuo in linea capitale sia negativa, il concedente ha diritto di far valere tale diritto di credito nei confronti del debitore, insinuandosi nello stato passivo, **secondo la stima disposta dal G.D. nell'ambito dell'accertamento dello SP.**

CREDITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE (ART. 97 CO. XII CCII)

Somma pari a:

Ammontare dei canoni scaduti
e non pagati fino alla data
dello scioglimento

Ammontare dei canoni
a scadere solo in linea
capitale

Ammontare del prezzo
pattuito per l'opzione
finale di riscatto

Le spese anticipate per il
recupero del bene, la stima e
la sua conservazione fino alla
vendita

CONCEDENTE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(art. 177 Co. III):

- Nel caso in cui sia il concedente ad entrare in liquidazione giudiziale:
 - a) il contratto prosegue;
 - b) l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

RATIO

Al fine di non pregiudicare l'attività dell'utilizzatore, se soggetta alla liquidazione giudiziale è la società autorizzata alla concessione di finanziamenti in forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue e l'utilizzatore conserva diritti e obblighi contrattuali.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 72 quater l.f.

Contratti di locazione finanziaria

- In caso di fallimento dell'utilizzatore si applica la regola generale di cui all'art. 72.
- In caso di scioglimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene.
- Il concedente è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza positiva tra la maggior somma ricavata dalla vendita (o da altra collocazione del bene a valori di mercato) rispetto al **credito residuo in linea capitale**.
- Nel caso in cui la differenza tra somma ricavata dalla vendita e credito residuo in linea capitale sia negativa, il concedente ha diritto di far valere tale diritto di credito nei confronti del debitore, insinuandosi nello stato passivo. (Non era prevista la possibilità di stima del GD).

VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'

Articolo 178 CCII

DEFINIZIONE (artt. 1523 e ss. cod. civ.)

La vendita con riserva della proprietà è il contratto per effetto del quale il compratore ottiene immediatamente il godimento del bene venduto, mentre la proprietà dello stesso rimane in capo al venditore, fino a che il prezzo, per il quale è prevista una dilazione, non è interamente pagato.

Trattasi di una vendita con effetti reali differiti, anche se il passaggio dei rischi avviene al momento della consegna del bene.

Tale contratto si può considerare pendente quando non si sia ancora perfezionata la vendita

COMPRATORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(art. 178 Co. I):

- Il curatore può subentrare nel contratto, con l'autorizzazione del comitato dei creditori; in questo caso, il venditore può chiedere il versamento di una cauzione, a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.
- Nel caso in cui il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'utilizzo della cosa, che può essere compensato con il credito rappresentato dalle rate già pagate.

VENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(art. 178 Co. II):

• Nel caso in cui sia il venditore ad entrare in liquidazione giudiziale, questa non è causa di scioglimento del contratto.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 73 l.f.

Vendita con riserva di proprietà

La disciplina prevista nella legge fallimentare è stata interamente e fedelmente ripresa nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

RESTITUZIONE DI COSE NON PAGATE

Articolo 180 CCII (art. 75 l.f.)

RESTITUZIONE DI COSE NON PAGATE

(art. 180 Co. I):

- **Deroa alla regola generale:** il venditore in bonis può riprendere il possesso dei beni viaggianti e può determinare unilateralmente la sospensione del contratto, nonostante egli, con la consegna al vettore o allo spedizioniere (cfr. art. 1510 cod. civ.) abbia già adempiuto la prestazione principale.

- “Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempre che egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale”.

CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

Articolo 184 CCII

CONCEDENTE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(art. 184 Co. I e II):

- Nel caso in cui sia il concedente ad entrare in liquidazione giudiziale:
 - a) il contratto prosegue;
 - b) ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro 60 gg. corrispondendo a controparte un equo indennizzo (che in caso di dissenso è determinato dal GD).
- L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale (e non prededucibile).

AFFITTUARIO IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(art. 184 Co. III):

- Nel caso in cui sia l'affittuario ad entrare in liquidazione giudiziale, il curatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, corrispondendo al concedente un equo indennizzo (che in caso di dissenso è determinato dal GD).
- L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 79 l.f.

Contratto di affitto di azienda

- La disciplina del contratto di affitto di azienda prevista nel CCII è parzialmente diversa rispetto a quella della l.f..

- Nella l.f. non si diversificano le conseguenze a seconda che alla procedura sia sottoposto il concedente o l'affittuario: in ogni caso, il fallimento non è causa di scioglimento ma entrambe le parti possono recedere entro 60 gg. corrispondendo un equo indennizzo che, in caso di dissenso, è determinato dal G.D.

- L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'art. 111 n. 1 l.f. (crediti prededucibili).

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Articolo 185 CCII

LOCATORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(art. 185 Co. I e II):

• Nel caso in cui sia il locatore ad entrare in liquidazione giudiziale:

• a) il contratto prosegue e il curatore subentra;

• b) nel caso in cui però, al momento di apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a 4 anni, il curatore, entro un anno dall'avvio della procedura, può recedere dal contratto, corrispondendo al conduttore un equo indennizzo.

• Il recesso ha effetto decorsi 4 anni dall'apertura della procedura.

RATIO

Si è voluto limitare la durata dei contratti di locazione di immobili stipulati prima del fallimento, e ciò al fine di contemperare le esigenze dei terzi di tutela della stabilità dei rapporti giuridici contratti con l'impresa poi andata in procedura con l'interesse della procedura stessa ad evitare che l'esistenza di un vincolo locatizio di lunga durata possa deprimere eccessivamente il valore del bene al momento della vendita.

CONDUTTORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(art. 185 Co. III):

- Nel caso in cui sia il conduttore ad entrare in liquidazione giudiziale, il curatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, corrispondendo al concedente un equo indennizzo (che in caso di dissenso è determinato dal GD).
- L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 80 l.f.

Contratto di locazione di immobili

La disciplina prevista nella legge fallimentare è stata interamente e fedelmente ripresa nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 186 CCII

REGOLA GENERALE

Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle due parti, a meno che il curatore non di chiari di voler subentrare nel rapporto, dandone comunicazione a controparte nel termine di 60 gg. dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

In questo caso, il contratto si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dell'appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta comunque la prosecuzione del rapporto.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 81 l.f.

Contratto di appalto

La disciplina prevista nella legge fallimentare è stata interamente e fedelmente ripresa nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Articolo 176 CCII

DEFINIZIONE (artt. 2447 bis cod. civ.)

Si parla di finanziamento destinato ad uno specifico affare quando si conviene che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

REGOLA GENERALE

- L'apertura della liquidazione giudiziale della società comporta lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447 bis I co. lett. b) cod. civ. nel caso in cui impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
- In caso contrario, il curatore può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo tutti i relativi obblighi.
- Se il curatore non subentra, il finanziatore può chiedere al GD di essere autorizzato a realizzare o continuare l'operazione in proprio o affidandola a terzi. In questo caso, il finanziatore può trattenere i proventi ed insinuarsi al passivo per l'eventuale credito residuo.

CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA

Articolo 179 CCII

REGOLA GENERALE

- Nel caso in cui il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo delle consegne effettuate e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
- Il credito maturato per le consegne effettuate prima e per i servizi erogati prima della liquidazione giudiziale sarà fatto valere mediante ammissione al passivo e parteciperà al concorso.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 74 l.f.

Contratti ad esecuzione continuata o
periodica

- La disciplina relativa al subentro da parte del curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, prevista nella l.f., è diversa da quella del CCII.
- Secondo la l.f. se il curatore subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.
- Nel CCII si è cercato di limitare le ipotesi di prededuzione.

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Articolo 182 CCII

REGOLA GENERALE

- L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
- L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
- L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

CONTRATTI DI CONTO CORRENTE MANDATO E COMMISSIONE

Articolo 183 CCII

REGOLA GENERALE

- I contratti di conto corrente si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.
- Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
- Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale va in prededuzione.

Riepilogo		
Apertura liquidazione giudiziale	A) Contratti pendenti sospesi - scelta del curatore tra subentro e scioglimento - regola generale art. 172	1. contratti preliminari di vendita immobiliare (173)
		2. contratti di locazione finanziaria nel caso in cui la liquidazione giudiziale interessi l'utilizzatore (177)
		3. vendita con riserva di proprietà se la l.g. interessa il compratore (178)
		4. contratti ad esecuzione continuata e periodica (179)
		5. contratti di lavoro subordinato (189)
	B) Contratti pendenti che si sciolgono automaticamente	1. contratti di appalto (186)
		2. contratti di associazione in partecipazione se la l.g. riguarda l'associante (182)
		3. contratti di conto corrente anche bancario e di commissione (183 I co.)
		4. contratti di mandato se la l.g. riguarda il mandatario (183 II co.)
	C) Contratti pendenti che proseguono	1. contratti preliminare di vendita immob. trascritto se ha ad oggetto abitazione principale del promissario acquirente (o di suoi parenti) o immobile sede dell'attività di impresa dell'acquirente (183 III co.)
		2. contratti di locazione finanziaria se la l.g. riguarda il concedente (177 III co.)
		3. contratti di affitto di azienda se la l.g. riguarda il concedente (184 I co.)
		4. contratti di locazione di immobili se la l.g. riguarda il locatore (185 I co.)
		5. vendita con riserva di proprietà nel caso di l.g del venditore (178 II co.)
	D) Contratti pendenti con possibilità di recesso in qualsiasi momento	1. Contratti di affitto di azienda se la l.g. riguarda l'affittuario (184 III co.)
		2. Contratti di locazione di immobili se la l.g. riguarda il conduttore (185 III co.)